

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3096 del 30/08/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI SOC. AGR. DI BIBBIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3169 del 30/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno trenta AGOSTO 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.5285/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI Soc. Agr."** – **Bibbiano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI Soc. Agr."** avente sede legale e stabilimento in Comune di **Bibbiano – Via San Michele n.1** – Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di lavorazione latte e allevamento bestiame, acquisita agli atti con **PGRE/1163** del **08/02/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.L.gs. 152/06;
- comunicazione preventiva di cui all'art.112 del D.Lgs 152/06 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Ritenuto di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI Soc. Agr."** ubicato nel Comune di **Bibbiano – Via San Michele n.1**, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.L.gs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Suolo	Comunicazione utilizzo agronomico effluenti di allevamento

2) che la presente sostituisce:

- l'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera della Provincia prot.n.55114/289/2012 del 27/10/2015;
- l'Autorizzazione della Provincia allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche prot.n. 12617 del 21/10/2012;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue assimilate alle domestiche ai sensi del D.L.gs. 152/06;

Allegato 3 - Comunicazione utilizzo agronomico effluenti di allevamento

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"ANTICA FATTORIA CASEIFICIO SCALABRINI DI UGO E BRUNO SS"** è autorizzata a svolgere le attività di **allevamento bovini con annesso caseificio** nell'impianto ubicato in Comune di **Bibbiano – Via San Michele n.1** - Provincia di Reggio Emilia con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E2	GENERATORE DI VAPORE LAVORAZIONE LATTE A GASOLIO DA 1.240 KW	1908	5,5	1,3	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)
E3	RISCALDAMENTO MAGAZZINO FORMAGGIO A GASOLIO DA 31,4 KW	81	9	2	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)
E4	RISCALDAMENTO ACQUA SALA MUNGITURA A GPL DA 18,7 KW	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E5-E6	ESSICCAZIONE FORAGGIO A GASOLIO DA 127,9 KW CAD.	324 Cad.	3	17 per 30 gg/anno	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)(**)
ED1	STABULAZIONE	Emissione Diffuse					
ED2	N.4 VASCHE IN CEMENTO	Emissione Diffuse					
ED3	N.11 SILOS STOCCAGGIO MANGIMI/CEREALI A CARICA DALL'ALTO	Emissione Diffuse					

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.
I limiti di emissione per **gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o minore allo 0,1%.

(**) Per tale emissione, visto il suo funzionamento, l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nei bruciatori E2-E3-E5-E6 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa.
- 3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.2 – 3.
- 4) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 5) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/1163 del 08/02/2016 e successive integrazioni;
- 6) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 7) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 2 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06

- La Ditta svolge attività di allevamento di bestiame e lavorazione di latte, circa 25.550 q.li/anno, per la produzione di formaggio Parmigiano – Reggiano.
- La richiesta di autorizzazione si riferisce ad un unico punto di scarico in acque superficiali.
- Le acque reflue in oggetto sono costituite dalle acque reflue derivanti dal lavaggio dei locali e attrezzature del caseificio, del magazzino formaggio e delle autocisterne adibite al trasporto del latte la cui rete si unisce a quella delle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del caseificio e quella delle acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione annessa allo stabilimento.
- La Ditta dichiara che, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, la rete fognaria e l'impianto di depurazione non sono variati.
- Le sopra citate acque reflue sono trattate da un impianto di depurazione biologico a fanghi attivi, costituito da:
 - un pozzetto di sollevamento da 1 m³;
 - una vasca di ossidazione biologica a miscelazione totale con funzionamento discontinuo da 64 m³ utili, che svolge anche la funzione di sedimentazione temporizzata ;
 - vasca di ispessimento e accumulo fanghi di supero da 20 m³.
- Le acque reflue domestiche vengono raccolte da apposita rete ed inviate all'impianto di trattamento previo passaggio in fossa imhoff.
- In uscita dall'impianto di depurazione è presente una vasca di accumulo da 2 m³, dove vengono raccolte le acque di scarico, miscelate e mantenute all'interno della vasca fino alle ore 11:00 di ogni mattina; dopo tale ora la vasca si svuota e rimane pronta per riempirsi nuovamente il mattino seguente.
- Lo scarico, che avviene a partire dalle ore 7:00, ha durata di circa 45 minuti per un quantitativo scaricato di circa 20 m³/giorno per 365 giorni/anno.
- Il corpo recettore dello scarico è il fosso a ovest dello stabilimento, che confluisce in un lago più a nord. Ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 152/06 anche i laghi e i bacini artificiali sono considerati corpi idrici superficiali.
- Le acque reflue in oggetto sono assimilate alle acque reflue domestiche poiché provengono da un'attività che si configura come una impresa che esercita anche attività di trasformazione o valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale con i requisiti previsti dall'art. 101, comma 7 lett. c) del D. Lgs. 152/06. Inoltre il carico inquinante biodegradabile dello scarico è compreso tra 50 e 2000 AE.

Prescrizioni

1. Lo scarico, a valle del trattamento, dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella D dell'Allegato 1 della D.G.R. 1053//2003.
2. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.

3. Qualora decadessero le condizioni di assimilabilità di cui all'art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/06, il richiedente dovrà presentare entro 30 giorni idonea comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e ad ARPAE Servizio Territoriale (ST) per i conseguenti atti di competenza.
4. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
5. Al fine di consentire agli agenti accertatori il controllo dello scarico deve essere garantita la presenza dei reflui depurati all'interno della vasca di raccolta negli orari indicati, ovvero dalle ore 7:00 alle ore 11:00 di ogni giorno lavorativo.
6. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e ad ARPAE Servizio Territoriale (ST), indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla Ditta in caso di emergenza; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate.
7. La Ditta dovrà provvedere ad una corretta gestione delle acque di salamoia prodotte dall'azienda, evitando di farle confluire all'impianto di depurazione per non comprometterne la funzionalità.
8. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo degli impianti di trattamento e depurazione.
9. Si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati presso l'impianto.
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi potranno essere utilizzati ai sensi del D. Lgs. 99/92 e delle normative regionali vigenti o conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06 .
11. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
12. Al fine di verificare l'efficienza depurativa dell'impianto di depurazione, dovranno essere effettuati 4 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate, per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla tab. D della DGR 1053/03: COD, BOD₅, Azoto Ammoniacale, Solidi Sospesi Totali, Grassi e Oli animali e vegetali, di cui 1 riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o di massima durata dello scarico se inferiore alle 3 ore.
13. Per 2 dei campionamenti di cui al punto precedente, nelle medesime giornate, dovranno essere effettuati anche 2 campionamenti dei reflui in ingresso all'impianto.
14. I certificati di analisi dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori.
15. Dovrà essere garantito il deflusso delle acque reflue scaricate nel corpo recettore, che dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque.
16. Entro il 31 gennaio di ogni anno dovranno essere comunicati ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e al Servizio Territoriale (ST) i volumi di acqua prelevati nel precedente anno solare.

- Allegato 3 - Comunicazione utilizzo agronomico effluenti di allevamento

Dai dati presenti nella comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento emerge che:

- nell'insediamento in oggetto sono allevati bovini per la produzione di latte.
- l'allevamento dispone di strutture di stoccaggio sufficienti a contenere i reflui dell'allevamento.
- la dotazione di terreni per lo spandimento è proporzionata al quantitativo di azoto presente nei reflui medesimi.
- qualsiasi modifica dei dati presenti nella sopracitata comunicazione dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del DPR 59 del 13/03/2013.

Prescrizioni

La ditta è tenuta a rispettare quanto previsto dal Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 04/01/2016, Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, e quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1 del 28/10/2011 per le parti mantenute valide in base all'art. 57 commi 1 e 2 del Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016.

Qualsiasi modifica dei dati presenti nella sopracitata comunicazione dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del DPR 59 del 13/03/2013. La comunicazione di cui all'art. 6 comma 1 del DPR 59/2013 è da intendersi soddisfatta attraverso la sola procedura di comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento compilata e trasmessa mediante l'apposito applicativo (Gestione Effluenti) conformemente al Regolamento della Regione Emilia Romagna n.1 del 04/01/2016 per i seguenti casi:

- variazione del n° capi purché il peso vivo totale non sia in aumento;
 - variazione degli stoccaggi (reflui palabili e non palabili) purché la variazione non determini una carenza di stoccaggi rispetto alla dotazione minima obbligatoria;
- variazione dei terreni oggetto di spandimento purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.